



Sent. n. 992/14  
Dep. 30/06/2014  
Pub. 01/07/2014  
Cron. 4081/14  
Rep. 2593/14

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

VERBALE DI UDIENZA DEL 30.06.2014

Nella causa n. 1710 2012 R.G. promossa da

**S. I. RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA GIA' AZIENDA  
AGRICOLA** attrice opponente con gli avv. ti

contro

**SOCIETA' AGRICOLA P. DI**

convenuta opposta con l

Il giorno 30 Giugno 2014 alle ore 14:30 avanti al G.O.T. Dott.ssa  
Graziella Tugnetti è comparso l'avv. in il Sig.  
personalmente e l'avv. per l'opposta.

L'avv. chiede che si possa procedere all'interrogatorio formale del  
Sig. quale all'udienza precedente non è potuto intervenire per  
malattia.

L'avv. si oppone in quanto ha già rinunciato a tale attività  
istruttoria.

IL GOT

Considerato che parte convenuta opposta ha rinunciato all'udienza  
scorsa all'interrogatorio formale non ammette lo stesso.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni; l'avv. precisa le  
proprie conclusioni riportandosi agli atti depositati ed in particolare  
all'atto di citazione in opposizione e d alle note conclusive autorizzate,  
insistendo ancora una volta nella richiesta di interrogatorio formale.

L'avv. come da memoria ex art. 183 VI° co n. 1 c.p.c. e  
chiede la liquidazione delle spese come da nota che deposita.

L'avv. [REDACTED] si rimette alla prudenza del giudice

A questo punto il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa; i procuratori illustrano le proprie posizioni.

Esaurita la discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per emettere la sentenza e chiude il verbale alle ore 15:10

IL GOT

Dott.ssa Graziella Tugnetti

Successivamente alle ore 15:15 uscito dalla camera di Consiglio avanti all'avv. [REDACTED] e all'avv. [REDACTED] quali procuratori delle parti, dà lettura della seguente sentenza che, redatta su un foglio separato, costituisce parte integrante del presente verbale.

IL GOT

Dott.ssa Graziella Tugnetti



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Graziella Tugnetti, all'udienza del 30 Giugno 2014, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 4131/2011 - R.G. n. 8391/2011 del 19 Dicembre 2011 e depositato in cancelleria in data 20.12.2011 regolarmente notificato a mezzo del servizio postale in data 06.03 2012 S. [REDACTED] I. [REDACTED] rappresentante legale della già azienda

Agricola, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società Agricola P[REDACTED] di [REDACTED] nella persona del rappresentante legale G[REDACTED] A[REDACTED] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "a) in via preliminare, per quanto premesso e precisato, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito essendo la controversia di competenza del Tribunale di Potenza; b) sempre in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale; c) NEL MERITO accogliere la spiegata opposizione accertando e dichiarando che il Sig. Salvia Ivan nulla deve all'opposta società P[REDACTED] e per effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o con qualsiasi statuizione, rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché lo stesso è stato richiesto ed ottenuto su presupposto di una erronea certezza del credito; d) in ragione della temerarietà dell'iniziativa monitoria opposta, condannare la società P[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia e di equità; e) in ogni caso condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge".

Si costituiva in giudizio a mezzo del proprio difensore la Società Agricola P[REDACTED] di [REDACTED] in persona del legale rappresentante G[REDACTED] A[REDACTED] che rassegnava le seguenti conclusioni: "IN VIA PRELIMINARE; 1) accertare e dichiarare, per quanto premesso e precisato, il difetto di identificazione dell'opponente e il difetto elezione di domicilio del convenuto dichiarando la nullità dell'atto di citazione in opposizione. 2) concedere, ai sensi dell'art 648 cpc, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 4131/11 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia emesso in data 19.12.2011 e depositato in cancelleria in data 20.12.2011, poiché l'opposizione proposta dalla Azienda Agricola S[REDACTED] non è fondata su prova scritta e, tanto meno, risulta essere di pronta soluzione; NEL MERITO; respingere le eccezioni preliminari e tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4131/2011 emesso da Tribunale di Reggio Emilia emesso in data 19.12.2011 e depositato in Cancelleria in data

20.12.2011. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.

La Società Agricola Pr [redacted] rino di [redacted] o in persona del legale rappresentante G [redacted] A [redacted] S.p.a. otteneva ingiunzione di pagamento per l'importo di Euro 7.700,00 nei confronti della Azienda Agricola S [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale corrispettivo per la vendita di n. 70 capi di lepri riproduttori descritti nel documento di trasporto, e nelle fattura allegata al fascicolo del procedimento monitorio.

Alla prima udienza, tenutasi il giorno 08 Novembre 2012, il Giudicante riteneva infondata l'eccezione preliminare di incompetenza del Giudice adito sollevata dalla parte attrice opponente, considerando che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c., il *forum destinatae solutionis* risulta applicabile a tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro determinata; relativamente poi all'ulteriore eccezione proposta da parte convenuta opposta circa la nullità dell'atto di citazione in opposizione per difetto di delega, nulla statuiva.

Ritenuto poi che l'opponente aveva contestato di avere ordinato e ricevuto la merce indicata nella fattura azionata monitoriamente, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con concessione dei termini *ex art.* 183, VI comma, c.p.c. richiesti dalle parti. Esperite le prove la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza per la discussione orale *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. al 30.06.2014

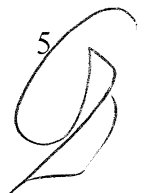
Un breve cenno merita l'eccezione di nullità della procura avanzata dalla convenuta opposta per difetto di delega.

Più precisamente, relativamente all'eccezione di nullità del decreto opposto per nullità insanabile della procura, la stessa non può trovare applicazione nel caso *de quo*, in quanto l'art. 182 cod. proc. civ., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, prevede che *"quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie*

*autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione";*

Inoltre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che "l'art. 182 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti *ex tunc*, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali" (Cass., S.U., n. 9217 del 2010).

In considerazione che l'atto con cui si conferisce la procura alle liti ha natura processuale e l'inosservanza delle forme stabilite dall'articolo 83 c.p.c. non comporta nullità ove sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura medesima, ed osservato che l'atto con cui viene conferita ad un avvocato la procura alle liti ha natura processuale e l'inosservanza delle forme stabilite dall'articolo 83 c.p.c. non comporta nullità ove sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura medesima. In particolare, l'illeggibilità della firma di chi conferisce la procura alla lite, sia essa apposta in calce, ovvero a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società che risulti esattamente indicata con la sua denominazione sociale, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche

5  


quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.

In assenza di tali condizioni, e nei casi in cui non venga menzionata alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante della società, si determina una nullità relativa, che può essere denunziata con la prima difesa, restando così a carico della parte interessata d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile.

Inoltre la mancata elezione di domicilio presso il procuratore alle liti od altro soggetto nel corpo della procura non costituisce causa di nullità del mandato, non essendo tale elezione qualificabile come un suo requisito di validità. Allo stesso modo, non costituisce nullità della procura la difformità tra due elezioni di domicilio nello stesso atto (Tribunale di Modena (C. [redacted] sentenza n. 1414 del 6 settembre 2012).

Pertanto l'eccezione deve essere rigettata.

Nel merito l'ingiunta contestava l'assenza di documentazione confermativa della prestazione resa in suo favore dalla Società Agricola P. [redacted] di [redacted] efano in persona del legale rappresentante [redacted] confermando che nell'anno 2009, e più precisamente il 19.11.2009 i rapporti con la convenuta opposta si erano interrotti, con il pagamento dell'ultima fattura (fattura n. 09 del 19.11.2009) in quanto l'azienda agricola di S. [redacted] era in procinto di chiudere l'attività e pertanto non acquistava più animali, dovendo provvedere alla vendita di quelli esistenti in azienda.

Inoltre fondava la propria opposizione sul mancato adempimento dell'obbligazione da parte della convenuta opposta, rilevando che la pretesa della Società Agricola P. [redacted] di [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] non era provata né dall'esistenza di un contratto di vendita, né tantomeno dall'esatto adempimento da parte della Società Agricola P. [redacted] di [redacted]

Stefano in persona del legale rappresentante [REDACTED], della propria prestazione.

Parte attrice opponente rilevava inoltre che, la pretesa di pagamento era fondata su documentazione formata e prodotta dalla stessa parte convenuta opposta.

La Suprema Corte di Cassazione in diverse pronunce ha statuito il principio in base al quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda, sulla base delle prove offerte dal creditore anche nel corso del giudizio di opposizione (Cassazione Civile Sez. II Sent. n. 11419/2009 - Cassazione Civile Sez. II Sent. n. 17050/2011).

Nel caso *de quo*, la Società Agricola P [REDACTED] di M [REDACTED] in persona del legale rappresentante [REDACTED], ha assolto all'onere probatorio, fornendo la prova del proprio credito costituita, non solo dalla dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali versata in atti (doc. n. 7 fascicolo convenuta opposta), ma anche dal documento di trasporto, regolarmente sottoscritto dal vettore e anche dalle testimonianze assunte in corso di causa, da cui è emerso pacificamente la veridicità delle ragioni della Società Agricola P [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante [REDACTED] più precisamente l'ordine degli animali e la consegna degli stessi da parte della convenuta opposta.

Aggiungasi inoltre che parte convenuta opposta ha provato sia documentalmente che a mezzo testimoni l'ordine e la consegna degli animali.

Proprio per tali assunti l'opposizione deve ritenersi del tutto infondata, in quanto non supportata da alcuna produzione e/o allegazione di documenti atti a provare la sua fondatezza, avendo lasciato spirare i termini assegnati dal Giudice ex art. 183 VI° co. c.p.c., ed articolando, tardivamente, una minima attività istruttoria, al fine di provare le proprie ragioni.

Inoltre, non risultano documentate contestazioni in forma scritta.

Alla luce di tali elementi, si può ritenere che alcun profilo di

7  


inadempimento sia imputabile alla società opposta, la quale ha fornito i 70 capi di lepre riproduttori rispettando gli accordi intrapresi.

La proposta opposizione deve quindi essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. emergendo profili di temerarietà della lite, in quanto l'opposizione è stata proposta ai soli fini dilatori, ed è risultata priva di qualsiasi benché minimo riscontro concreto, e non supportato da alcun documento.

Ciò giustifica il riconoscimento di un risarcimento del danno che viene determinato dal Giudicante in via equitativa, anche sulla scorta della più recente giurisprudenza anche dei Tribunali di Modena e Reggio Emilia *“La pronuncia ex art. 96 3° co. c.p.c. introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato (Tribunale Reggio Emilia 18.04.2012 n. 712)”*.

“La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. può essere effettuata anche d'ufficio e non ha limite nella determinazione dell'importo massimo della condanna; presuppone solo il requisito soggettivo della mala fede o della colpa grave, che concretizzano la temerarietà della lite (Tribunale S. Maria Capua Vetere V. 26.09.2011, Giur. Merito 2011, 11, 2697 nota BARRECA), ed ancora (Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Sassuolo Sentenza n. 35/2011).

#### **P. Q. M.**

definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1710/2012, così provvede:

- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4131/2011 – R.G. n. 8391/2011 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19 Dicembre 2011 e depositato in cancelleria in data 20.12.2011 e proposta da Salvia Ivan rappresentante legale della già azienda Agricola;
- Condanna S. [REDACTED] I. [REDACTED] rappresentante legale della già azienda Agricola al pagamento delle spese processuali sostenute da Società Agricola

P. [redacted] di M. [redacted] in persona del legale rappresentante  
[redacted] e che quantifica in Euro 4.835,00 per compensi, oltre  
15% spese generali, iva e c.p.a.;

- Condanna S. [redacted] I. [redacted] rappresentante legale della già azienda Agricola, al  
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. quantificato in Euro 1.000,00

Reggio Emilia li, 30 Giugno 2014

Il GCT  
Graziella Tugnetti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Claudio G. [redacted]